



UOR: UFFICIO REGOLAMENTI E AFFARI ISTITUZIONALI/SE

OGGETTO: Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 240 del 30.12.2010 e ss.mm.ii.: emanazione.

IL RETTORE

- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificata dal D.L. n. 36/2022, *Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- VISTO il Decreto del MUR n. 639 del 02.05.2024, recante la *determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240*;
- DATO ATTO della necessità di adottare un Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato, in conformità alla nuova figura contrattuale di ricercatore in *tenure track* (RTT) prevista dal vigente art. 24 della legge n. 240/2010;
- DATO ATTO del testo del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori in *tenure track* licenziato dalla Commissione statuto e regolamenti allegato al verbale n. 3/2024 all'esito della seduta del 24.09.2024;
- VISTA la delibera n. 174 del 14.10.2024, con cui il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio parere favorevole sul testo del Regolamento per il reclutamento dei RTT licenziato dalla Commissione statuto e regolamenti nella seduta del 24.09.2024, proponendo al Senato ulteriori modifiche;
- VISTA la delibera n. 136 del 05.11.2024, con cui il Senato Accademico ha approvato il testo del Regolamento oggetto del parere espresso dal Consiglio di Amministrazione, apportandovi opportune modifiche;
- VISTI gli artt. 32 e 43 dello Statuto;

DECRETA

Art. 1 Emanare il Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della legge 240 del 30.12.2010 e ss.mm.ii. nel testo allegato (all. 1).

Art. 2 Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito istituzionale nella sezione "Statuto e Regolamenti – Regolamenti Docenti".

Il presente decreto sarà portato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e del Consiglio di amministrazione.

Il Rettore
(Prof. Fabio Pollice)

Alla raccolta

In comunicazione al SA e CdA

Al portale di Ateneo

All'Albo on line d'Ateneo

Alle Ripartizioni

Ai Dipartimenti



**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT) AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE
30 DICEMBRE 2010, N. 240 E SS.MM.II.**

Parere favorevole del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 174 del 14.10.2024

Approvazione del Senato Accademico con delibera n. 136 del 05.11.2024

INDICE

- ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
- ART. 2 - NATURA DEL RAPPORTO E TIPOLOGIA CONTRATTUALE
- ART. 3 - CONTRATTO DI RICERCATORE TENURE TRACK (RTT)
- ART. 4 - COPERTURA FINANZIARIA
- ART. 5 - ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
- ART. 6 - PROCEDURA DI SELEZIONE
- ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 8 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
- ART. 9 - PUBBLICAZIONI
- ART. 10 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
- ART. 11 - ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE
- ART. 12 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITÀ DEGLI ATTI
- ART. 13 - CHIAMATA
- ART. 14 - CONTRATTO DI LAVORO
- ART. 15 - REGIME DI INCOMPATIBILITÀ E ULTERIORI INCARICHI
- ART. 16 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO
- ART. 17 - VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
- ART. 18 - TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO
- ART. 19 - RISOLUZIONE E MODALITÀ DI RECESSO DEL CONTRATTO
- ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
- ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento, nel rispetto della Direttiva comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e del Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, disciplina le modalità di selezione dei ricercatori a tempo determinato (Ricercatori Tenure Track – di seguito RTT) di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., nonché le modalità di affidamento dei relativi contratti da parte dell'Università del Salento, d'ora innanzi denominata "Università".

3. I contratti di cui al presente Regolamento sono affidati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

ART. 2 - NATURA DEL RAPPORTO E TIPOLOGIA CONTRATTUALE

1. L'assunzione dei ricercatori a tempo determinato comporta l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica ed in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7 del presente Regolamento.

2. I contratti di cui al capoverso precedente hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di specifici progetti o programmi di ricerca eventualmente derivanti da convenzioni con enti terzi, nonché lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e di verifica dell'apprendimento, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Ateneo per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori e la copertura degli insegnamenti.

3. Nel caso in cui il contratto sia finanziato con fondi esterni, non gravanti sul fondo di finanziamento ordinario e appositamente stanziati per l'esecuzione di programmi e/o progetti di ricerca, l'attività didattica può esser svolta solo se espressamente prevista nell'accordo convenzionale con il soggetto finanziatore.

ART. 3 – CONTRATTO DI RICERCATORE TENURE TRACK (RTT)

1. I contratti di cui al presente articolo, previsti e disciplinati dall'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., hanno durata massima di sei anni, non sono rinnovabili e possono essere stipulati in regime di tempo pieno o di tempo definito.

2. Il contratto è finalizzato, al termine del periodo, all'inquadramento nel ruolo di professore di seconda fascia, a condizione che sia stata conseguita l'abilitazione scientifica nazionale e la valutazione positiva da parte dell'Ateneo.

3. Il ricercatore dedica complessivamente allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore annue, nel caso di regime di tempo pieno, e 200 ore annue, nel caso di regime di tempo definito.

4. Il ricercatore, nell'ambito dell'impegno didattico di cui al capoverso precedente, è tenuto a svolgere almeno 60 ore di didattica per anno accademico, in coerenza con i settori scientifico-disciplinari individuati nel bando di selezione, salvo diversa misura oraria stabilita nel Regolamento di Ateneo per la determinazione degli obblighi didattici di professori e ricercatori ed in funzione delle esigenze del Dipartimento.

ART. 4 - COPERTURA FINANZIARIA

1. Il Consiglio di Amministrazione determina il numero di posti di ricercatore a tempo determinato attivabili mediante i cui contratti di cui all'art. 3.
2. La copertura finanziaria per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato è assicurata nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione triennale di fabbisogno del personale, destinate allo scopo dal bilancio di previsione, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, lett. d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. e dal d.lgs. 29 marzo 2012, n. 49.
3. La copertura finanziaria di cui al comma 2 può essere a carico del F.F.O., nonché di fondi di soggetti terzi, pubblici o privati, appositamente stanziati per l'esecuzione di preordinati programmi e/o progetti di ricerca, nell'ambito di specifici rapporti convenzionali posti in essere con l'Università. In tal caso le convenzioni stipulate tra l'Ateneo e il soggetto finanziatore dovranno garantire la copertura del costo del contratto nei termini previsti dall'art. 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. Le predette convenzioni devono disciplinare le modalità di versamento della somma corrispondente al costo del contratto, che può avvenire in un'unica soluzione all'atto della stipula della convenzione oppure attraverso quote annuali. In quest'ultimo caso le convenzioni devono essere assistite da idonea fideiussione bancaria o assicurativa d'importo pari all'intero finanziamento.
5. Le convenzioni devono prevedere la copertura finanziaria degli eventuali incrementi del carico contributivo e/o erariale che dovessero essere disposti per legge nel corso della vigenza del contratto.
6. I fondi destinati alla stipula di contratti RTT devono essere vincolati alla posizione specifica per la quale il bando è stato emanato. In caso di cessazione anticipata o mancata sottoscrizione del contratto, le risorse residue possono essere destinate, in accordo con il soggetto finanziatore, ad altri progetti o attività previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.
7. Ciascun Dipartimento, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva la programmazione del fabbisogno di personale ricercatore a tempo determinato per il triennio successivo, indicando le esigenze di reclutamento per gli specifici settori scientifico-disciplinari, in coerenza con gli obiettivi strategici, in particolare di ricerca e di didattica, dell'Ateneo. La delibera di programmazione è adottata dal Consiglio di Dipartimento in composizione plenaria con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della programmazione triennale, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al comma 1, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre Università o istituti di ricerca, italiani o stranieri.
9. Fino al 31 dicembre 2026, il Consiglio di Amministrazione riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui al presente regolamento in favore di soggetti che:
 - a. sono o sono stati titolari per una durata non inferiore a 1 anno di contratti da ricercatore a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79/2022;

b. che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79/2022.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

1. Ciascun Dipartimento, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale ed entro i limiti preventivamente fissati dagli organi di governo di Ateneo, propone la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato. Ogni posizione è riferita a un gruppo scientifico-disciplinare o ad uno o più settori scientifico-disciplinari che definiscono il profilo scientifico richiesto per lo svolgimento delle attività di didattica e di ricerca.

2. All'esito delle deliberazioni assunte dagli organi di governo di Ateneo, i Dipartimenti adottano, nella composizione di competenza e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, motivata delibera di copertura dei posti.

3. A seguito dell'istituzione del/dei posto/i, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, il Consiglio di Dipartimento, nella composizione di competenza, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, delibera l'attivazione delle procedure di reclutamento, indicando:

- a. il regime di tempo pieno o definito;
- b. la fonte di finanziamento che garantisca la sostenibilità economica del contratto;
- c. se la procedura da attivare rientra in una delle riserve di cui all'art. 4, commi 8 e 9, del presente Regolamento;
- d. il gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale profilo individuato esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
- e. l'eventuale programma/progetto di ricerca, ove il posto sia finanziato con fondi esterni, e le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, che il ricercatore dovrà assicurare, nonché gli obiettivi di produttività scientifica da conseguire e il numero massimo di pubblicazioni da presentare, non inferiore a 12;
- f. i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, in conformità con quanto disposto dall'art. 7 del presente Regolamento;
- g. la sede di servizio;
- h. la lingua straniera richiesta, in relazione alle specifiche esigenze connesse al contratto;
- i. l'eventuale maggiorazione, sino ad un massimo del 30%, di cui all'art. 24, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- l. l'area di riferimento del diploma di specializzazione medica richiesto quale requisito di partecipazione alla procedura;
- m. i criteri e i parametri di valutazione con i quali sarà effettuata la valutazione comprensivi del punteggio massimo nonché di quello minimo richiesto ai fini del conseguimento dell'idoneità;
- n. l'area di riferimento del diploma di specializzazione medica richiesto quale requisito di partecipazione alla procedura.

ART. 6 - PROCEDURA DI SELEZIONE

1. La selezione dei ricercatori a tempo determinato avviene mediante procedura pubblica bandita con Decreto Rettorale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito

telematico istituzionale di Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché su quello dell'Unione Europea.

2. Il termine di 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sul sito MUR.

3. Il bando di selezione deve contenere:

a. il numero dei posti messi a concorso, la tipologia del contratto e la relativa durata, nonché il Dipartimento di afferenza;

b. l'indicazione se la selezione rientra in una delle riserve di cui all'art. 4, commi 8 e 9;

c. il riferimento al regime di impegno, a tempo pieno o definito, richiesto;

d. l'indicazione del gruppo scientifico-disciplinare e l'eventuale profilo, individuato esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;

e. l'oggetto del contratto con l'informazione dettagliata sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

f. l'indicazione dei requisiti per la partecipazione, dei titoli valutabili e delle modalità di presentazione del *curriculum*;

g. le modalità di trasmissione delle candidature;

h. le ore di didattica richieste;

i. l'eventuale programma o progetto di ricerca, nonché la durata dello stesso;

l. gli obiettivi di produttività scientifica e l'impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore nell'ambito dell'attività di ricerca e le caratteristiche qualitative della sua produzione scientifica, quali pubblicazioni, convegni, brevetti ed altre tipologie di prodotti;

m. l'indicazione del numero massimo di pubblicazioni, comunque non inferiore a dodici, da presentare unitamente alla domanda di partecipazione;

n. i casi di incompatibilità;

o. l'indicazione della lingua straniera richiesta, in relazione alle specifiche esigenze connesse al contratto;

p. le modalità di costituzione della Commissione giudicatrice;

q. le modalità di svolgimento della selezione con indicazione dei criteri e dei parametri di valutazione preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati, come individuati dal D.M. del 25 maggio 2011, n. 243;

r. Il Responsabile del procedimento.

4. Resta ferma la facoltà dell'Ateneo di provvedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e ss.mm.ii., di studiosi:

a. stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprano da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere analoga posizione accademica, alla stregua delle vigenti tabelle ministeriali di corrispondenza;

b. che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca.

ART. 7 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Possono partecipare alle selezioni i candidati, italiani e stranieri, in possesso del titolo di dottore

di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti:

- a. già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
2. I candidati devono, altresì, possedere il livello di conoscenza della lingua prescelta, pari almeno al B2 secondo il Common European Framework of Reference for Languages, dimostrabile anche mediante certificazioni linguistiche internazionalmente riconosciute o sostenere colloquio integrativo con le modalità di cui al successivo art. 11; in alternativa, devono aver svolto documentata attività didattica o di ricerca per un periodo di almeno sei mesi presso istituzioni internazionali in cui la lingua prescelta sia utilizzata a livello professionale.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. L'esclusione dalla selezione è disposta con motivato provvedimento rettorale, notificato all'interessato.
4. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università del Salento.
5. Non sono ammessi inoltre coloro che abbiano un grado di parentela fino al quarto grado compreso o affinità fino al secondo grado compreso, con il Presidente, l'Amministratore Delegato o un socio di maggioranza o figure equivalenti del soggetto privato, anche entificato, che finanzia il posto.

ART. 8 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

1. Per la partecipazione alla selezione dovrà essere prodotta apposita domanda, secondo lo schema allegato al bando, indirizzata al Rettore dell'Università del Salento.
2. Gli aspiranti devono allegare alla domanda:
 - a. curriculum della propria attività scientifica e didattica, datato e con firma autografa, in cui sia espressamente indicato che tutto quanto in esso dichiarato corrisponde a verità ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b. elenco dei documenti attestanti i titoli ritenuti utili ai fini della procedura di selezione, datato e con firma autografa;
 - c. elenco delle pubblicazioni che si intendono presentare secondo quanto disposto dall'art. 9 del presente Regolamento, datato e con firma autografa;
 - d. i documenti attestanti i titoli posseduti;
 - e. copia di un documento di riconoscimento valido, con l'apposizione della firma autografa.
3. I titoli presentati per la valutazione, relativi al proprio *curriculum vitae et studiorum*, alla propria attività ed ogni altro titolo utile ad attestare idonea qualificazione e competenza, possono essere:
 - a. autodichiarati ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b. presentati in originale;
 - c. presentati in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - d. allegati in fotocopia unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In tal caso il candidato dovrà allegare alla dichiarazione la copia del proprio documento di identità valido ai sensi di legge.

4. La firma autografa con allegato documento di riconoscimento può essere sostituita dalla sola sottoscrizione digitale.

5. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equipollente all'omologo titolo italiano sulla base di accordi internazionali, dovranno presentare un certificato attestante il possesso del titolo, rilasciato dalla competente autorità dello Stato estero, corredata di una traduzione in lingua italiana sottoscritta dal candidato sotto la propria responsabilità.

6. Le pubblicazioni scientifiche possono essere:

a. presentate in originale;

b. presentate in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

c. allegare in fotocopia unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che e attesti la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. In tal caso il candidato dovrà allegare alla dichiarazione la copia del proprio documento di identità valido ai sensi di legge.

7. I cittadini italiani e dell'Unione Europea possono procedere, relativamente alla produzione di titoli e pubblicazioni, con le modalità sopra descritte.

8. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, ma autorizzati a soggiornare in Italia ai sensi delle disposizioni vigenti, possono produrre i titoli in originale, in copia autentica ovvero mediante dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente ai casi in cui siano da comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le disposizioni che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti e l'applicazione delle convenzioni internazionali.

9. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e non autorizzati a soggiornare in Italia documentano stati, fatti e qualità personali mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero.

10. I documenti e i certificati vanno legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e, qualora redatti in lingua straniera, dovranno esser corredata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.

11. I candidati con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1999, n. 104, devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap per la partecipazione al colloquio.

12. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità dei documenti e delle dichiarazioni rese.

13. Non è consentito il riferimento a documenti e certificati presenti presso l'Università del Salento o altre amministrazioni o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altre procedure selettive.

14. Le domande, i titoli e le pubblicazioni devono essere presentati attraverso le modalità, anche telematiche, previste dal bando.

ART. 9 - PUBBLICAZIONI

1. La valutazione delle pubblicazioni è effettuata da apposita Commissione secondo i criteri e i parametri individuati con Decreto del Ministro n. 243 del 25.05.2011. Ai sensi dell'art. 3 del predetto Decreto sono considerate valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la stampa secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo e digitale, ivi compresa la tesi di dottorato, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
2. Per i lavori stampati in Italia in data anteriore al 02.09.2006, devono essere stati adempiuti gli obblighi di cui al Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. Per i lavori stampati in Italia successivamente devono essere adempiuti gli obblighi di deposito previsti dalla legge 14 aprile 2004, n. 106.
3. L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione oppure da dichiarazione sostitutiva da allegare alla domanda.
4. Per le pubblicazioni in collaborazione il candidato può allegare una dichiarazione che attesti il proprio contributo; in mancanza di detta dichiarazione la valutazione sarà svolta, purché sia possibile enucleare l'apporto individuale del candidato sulla base della coerenza con l'attività scientifica complessiva.
5. Il candidato che partecipi a più procedure selettive dovrà corredare ogni domanda delle pubblicazioni che intende sottoporre a valutazione.

ART. 10 COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. La selezione di cui al presente Regolamento, che si svolge nel rispetto del principio di pubblicità degli atti e mediante valutazione comparativa dei candidati, è effettuata da apposita Commissione nominata dal Rettore, su proposta del Dipartimento interessato.
2. Il decreto di nomina è pubblicato all'Albo ufficiale online dell'Università e sul sito web d'Ateneo.
3. Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte di candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei componenti della Commissione.
4. L'istanza di riconsiderazione, che deve essere motivata ed eventualmente documentata, comporta, in caso di accoglimento, la sostituzione del componente riconsiderato secondo le regole di nomina di cui al presente articolo.
5. I candidati possono presentare al Rettore rinuncia ai termini di riconsiderazione.
6. In caso di comprovate ragioni di urgenza e su richiesta espressa del Direttore di Dipartimento, con Decreto Rettorale possono essere ridotti alla metà:
 - a. il termine di 30 giorni di riconsiderazione dei componenti della Commissione;
 - b. il termine di 7 giorni di pubblicazione del verbale n. 1 della Commissione, con cui sono determinati i criteri e le modalità di svolgimento della procedura.
7. La Commissione è composta da tre docenti di prima fascia, o con qualifiche equivalenti se stranieri, tutti provenienti da Atenei differenti, appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, o, in mancanza, al gruppo scientifico-disciplinare in cui ricade il settore scientifico-disciplinare.
8. L'eventuale componente dell'Ateneo può anche essere docente di seconda fascia e deve essere

inquadrate nel settore scientifico-disciplinare per cui è bandita la procedura o, in subordine, nel relativo gruppo scientifico-disciplinare.

9. La composizione della Commissione deve garantire, di norma, un adeguato equilibrio di genere ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea 11 marzo 2005, n. 251.

10. Per la costituzione della Commissione giudicatrice si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi.

11. Non possono fare parte delle Commissioni, docenti che:

a. abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge n. 240/2010;

b. abbiano tra loro e/o con le persone candidate un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio, unione civile o convivenza;

c. siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per i delitti contro la pubblica amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

d. abbiano con i candidati rapporti di collaborazione con carattere di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo a sodalizio professionale o ad una stabile collaborazione professionale.

12. I componenti della Commissione in servizio presso l'Ateneo non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti esterni hanno diritto al rimborso delle spese documentate, con oneri a carico dei fondi della struttura richiedente, nel caso di procedure finanziate con fondi esterni, e dell'Ateneo negli altri casi.

13. La partecipazione ai lavori costituisce adempimento di un dovere d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere motivate ed acquistano efficacia solo dopo il decreto rettorale di accettazione.

14. I curricula dei componenti della Commissione sono pubblicati sul sito istituzionale di Ateneo.

15. Qualora uno dei componenti della commissione venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità o si astenga in conformità a quanto previsto dagli articoli 51 e 52 c.p.c. o dall'art. 7 del DPR 62/2013, il Rettore procede alla sua sostituzione, nominando un nuovo componente sulla base di quanto previsto nel presente articolo.

ART.11 ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE

1. La prima seduta della Commissione è convocata dal componente più anziano in ruolo, dandone comunicazione al Responsabile del Procedimento, il quale rende noto alla Commissione se il numero dei candidati è superiore a 6.

2. Preso atto di tale comunicazione, nel corso della prima riunione, la Commissione elegge, al proprio interno, Presidente e Segretario e determina i criteri e le modalità di svolgimento della procedura. La Commissione, nella riunione di insediamento, può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

3. L'Ufficio competente accerta il possesso dei requisiti previsti dal bando da parte dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione.

4. A seguito della ricezione del verbale contenente i criteri di valutazione da parte della Commissione, l'Ufficio competente trasmette alla Commissione giudicatrice l'elenco dei candidati.

5. Dopo che la Commissione ha compilato le dichiarazioni di assenza di incompatibilità con i candidati, l'Ufficio competente inoltra alla Commissione tutte le domande pervenute, corredate

degli allegati e pubblica sul sito di Ateneo l'elenco dei candidati ed i relativi curricula.

6. Se il numero di candidati è superiore a 6, la Commissione giudicatrice, con motivato giudizio analitico, effettua una valutazione preliminare sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri di cui al Decreto Ministeriale 25 maggio 2011, n. 243.

7. All'esito, la Commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati ritenuti comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e, comunque, in numero non inferiore a sei.

8. La valutazione preliminare non ha luogo e i candidati sono ammessi direttamente alla discussione pubblica qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

9. La Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate da candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa.

10. L'elenco dei candidati e delle candidate ammessi alla discussione e il calendario delle prove sono pubblicati all'albo ufficiale dell'Università e sul sito istituzionale almeno 20 giorni prima dell'espletamento della prova concorsuale.

11. I candidati possono rinunciare al predetto termine mediante comunicazione al Responsabile del procedimento.

12. Per la valutazione dei candidati sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista dal bando. Detta prova è sostenuta contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

13. La Commissione, a seguito della discussione, ha a disposizione un totale di 100 punti da attribuire secondo i seguenti parametri:

a. titoli: fino ad un massimo di 30;

b. pubblicazioni: fino ad un massimo di 70.

14. Il candidato deve risultare idoneo alla prova orale tesa all'accertamento dell'adeguata conoscenza della lingua straniera specificata in bando, in assenza di certificazione o di documentazione attestante lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 7, comma 2. La discussione dei titoli e delle pubblicazioni con la Commissione da parte dei candidati e delle candidate è pubblica.

15. La Commissione, sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate da candidati ammessi alla discussione, individua il vincitore o la vincitrice, che deve avere conseguito una valutazione complessiva di almeno 70/100 punti.

16. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per un massimo di 30 giorni, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi, segnalati dal Presidente della Commissione.

ART. 12- ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEGLI ATTI

1. La Commissione giudicatrice trasmette gli atti con la relazione riassuntiva dei lavori svolti al Responsabile del procedimento amministrativo per l'accertamento della regolarità degli stessi.

2. All'esito positivo dell'accertamento di cui innanzi il Rettore, con proprio Decreto, emesso entro trenta giorni dalla consegna degli atti, approva la graduatoria definitiva e dichiara il vincitore o la vincitrice.

3. A parità di merito è preferito il candidato di età anagrafica più giovane.
4. Il predetto Decreto Rettorale viene pubblicato all'Albo ufficiale dell'Università e sul sito telematico istituzionale di Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché su quello dell'Unione Europea.
5. In caso di irregolarità o di vizi di forma il Rettore, qualora possibile, provvede a rinviare gli atti alla Commissione, assegnandole contestualmente un termine perentorio per la regolarizzazione.
6. Il Decreto di approvazione della graduatoria definitiva viene trasmesso alla struttura interessata per la proposta di chiamata.
7. La graduatoria può essere utilizzata esclusivamente in caso di mancata presa di servizio dei vincitori della selezione ovvero nel caso di cessazione dall'impiego nei successivi sei mesi.
8. In caso di rinuncia dell'interessato, il Dipartimento formula, con le modalità previste dal successivo articolo 13 del presente Regolamento, una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito.

ART. 13 - CHIAMATA

1. Entro 30 giorni dalla ricezione del Decreto del Rettore, il Dipartimento, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, propone la chiamata che viene successivamente approvata dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza prevista per la proposta di chiamata di cui al comma 1, il Dipartimento adotta motivata delibera in ordine al venir meno, a causa di sopravvenuti motivi di interesse pubblico o di sopravvenienze imprevedute ed imprevedibili, delle esigenze in base alle quali era stato chiesto l'avvio della procedura selettiva. In tal caso non procede a chiamata sullo stesso SSD o sugli stessi SSD oggetto di bando per i successivi due anni.
3. Il contratto è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione.

ART.14 - CONTRATTO DI LAVORO

1. L'assunzione del ricercatore a tempo determinato avviene mediante la stipula di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritto dal Rettore e dall'interessato. Il contratto deve espressamente prevedere i seguenti elementi:
 - a. l'indicazione della data di inizio e del termine finale del rapporto;
 - b. la sede di servizio;
 - c. il regime di impegno;
 - d. l'individuazione delle attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa e di servizio agli studenti e delle relative modalità di svolgimento delle stesse;
 - e. il trattamento economico, previdenziale e assicurativo;
 - f. l'indicazione delle cause di risoluzione del contratto e dei necessari termini di preavviso.
2. Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Rettore.
3. Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio e la valutazione compete al Direttore del Dipartimento.
4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il ricercatore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.

5. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

6. I contratti durano sei anni e non sono rinnovabili.

7. I periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.

8. La sede di svolgimento del rapporto e la presa di servizio sono definite dal Dipartimento che ha proposto l'attivazione della procedura di selezione e di reclutamento in relazione alle esigenze legate alla ricerca e alla didattica, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e con eventuali vincoli di legge.

9. Per tutto il periodo di durata dei contratti del presente Regolamento, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

10. La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii..

11. I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale docente e ricercatore dell'Università.

12. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equipollente all'omologo titolo italiano sulla base di accordi internazionali, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, dovranno presentare la dichiarazione di valore del titolo estero, a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese che ha rilasciato il titolo.

ART. 15 - REGIME DI INCOMPATIBILITÀ E ULTERIORI INCARICHI

1. I contratti, in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii. sono incompatibili con:

a. qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati;

b. la titolarità di contratti o assegni di ricerca anche presso altre università o enti pubblici di ricerca;

c. le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.

2. Riguardo allo svolgimento di ulteriori incarichi ai ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge n. 240/2010 e dei Regolamenti di Ateneo inerenti le specifiche materie.

ART. 16 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. I titolari del contratto sono tenuti, in base a quanto previsto dall'art. 24, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., ad un impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito, nel rispetto delle indicazioni ministeriali

relative all'offerta formativa di ciascun anno accademico.

2. L'opzione per l'uno o l'altro regime è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al Rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico. Nel caso di richiesta di passaggio dal regime d'impegno a tempo definito a regime di impegno tempo pieno, deve essere preventivamente verificata e garantita la sostenibilità finanziaria.

3. L'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti svolta dal titolare del contratto deve essere attestata su apposito registro da sottoporre annualmente all'approvazione del Direttore del Dipartimento interessato, debitamente firmato dall'interessato. Alla scadenza del contratto il registro dovrà essere consegnato alla predetta struttura che ne curerà la conservazione.

4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca la quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 1500 ore annue, per i ricercatori a tempo pieno e di 750 ore annue, per quelli a tempo definito.

5. I ricercatori sono tenuti a sottoporre annualmente all'approvazione del Consiglio di Dipartimento, per le valutazioni di cui al successivo art. 17, una particolareggiata relazione tecnico - scientifica sull'attività di ricerca svolta, sottoscritta dal Responsabile scientifico. La mancata approvazione della relazione tecnico – scientifica, nonché delle attività didattiche attestate dai registri può costituire giusta causa di recesso dal contratto. La relazione è trasmessa, a cura del Dipartimento, al Presidio di Qualità.

ART. 17 - VALUTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge n. 240/2010 ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della medesima legge.

2. Il ricercatore in possesso dei requisiti, che intenda essere valutato ai fini della chiamata a professore di seconda fascia, a partire dalla conclusione del terzo anno, deve presentare istanza al Rettore entro i 180 giorni che precedono la scadenza di ciascuna annualità. L'Università valuta il ricercatore almeno 60 giorni prima della conclusione dell'annualità di riferimento.

3. La valutazione ha per oggetto l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, di verifica dell'apprendimento, nonché le attività di ricerca svolte sino a quel momento nell'ambito del contratto.

4. La valutazione si effettua in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nell'ambito dei criteri fissati con decreto ministeriale n. 344/2011. e prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento.

5. La Commissione giudicatrice, formata con le modalità previste dal precedente articolo 10, stabiliti preliminarmente i criteri per la valutazione, effettua la valutazione del candidato attribuendo un punteggio alle attività oggetto di valutazione.

6. Alla procedura è data pubblicità sul sito telematico istituzionale di ateneo.

7. Fino al 31 dicembre 2026, a coloro che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti ai

sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., nel testo vigente prima del 30 giugno 2022, che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della stessa legge, come modificato dal comma 6-decies dell'art. 14 della legge n. 79/2022, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. In questo caso, la valutazione avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.

8. Fino al 31 dicembre 2026, a coloro che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., nel testo vigente prima del 30 giugno 2022, che stipulano un contratto ai sensi dell'articolo 24 della stessa legge, come modificato dal comma 6-decies dell'art. 14 della legge n. 79/2022, è riconosciuto ai fini dell'inquadramento, a richiesta, un periodo di servizio pari a due anni.

9. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto è inquadrato nel ruolo di docente di seconda fascia.

10. La programmazione di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 240/2010 assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione.

ART.18 - TRATTAMENTO ECONOMICO, FISCALE, PREVIDENZIALE ED ASSICURATIVO

1. Il trattamento annuo lordo onnicomprensivo spettante ai ricercatori è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nella normativa speciale di riferimento, si rinvia alle norme generali relative al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale dei rapporti di lavoro dipendente, nonché ai vigenti Regolamenti di Ateneo.

3. Il ricercatore a tempo determinato è sottoposto al regime di sorveglianza sanitaria previsto dal d.lgs. n. 81/2008 e dal vigente Regolamento di Ateneo per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

ART. 19 - RISOLUZIONE E MODALITÀ DI RECESSO DEL CONTRATTO

1. Nel rispetto dell'art. 2119 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una giusta causa, debitamente motivata, che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

2. Il contratto si risolve anticipatamente per inadempimento del ricercatore a tempo determinato nello svolgimento dell'attività stabilita dal progetto e/o dal programma di ricerca.

3. Lo scadere del termine del contratto ne fa cessare gli effetti per causa naturale.

ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

1. I dati personali forniti dal candidato sono raccolti presso Università del Salento per le finalità inerenti la gestione delle procedure selettive e dell'eventuale instaurazione dei rapporti di lavoro e saranno trattati anche in forma automatizzata.

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalle procedure.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Rettore, è pubblicato all'Albo ufficiale online dell'Università e ne è data diffusione per via telematica.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo ufficiale online.